



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

PU

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 14/01/2014 - CC

R.G.N. 22548/2011

Car. 3998
Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22548-2011 proposto da:

FE (X)) elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 6551, presso lo studio
 dell'avvocato RUO MARIA GIOVANNA, che lo rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato BERTANI BRUNELLA, giusta
 procura alla lite in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

MP (X)) elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI 5,
 presso lo studio dell'avvocato MARCONI RICCARDO, che la
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDETTI
 GIORGIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso
 incidentale;

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Il Foro Giuridico
M... / ...

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE;

- intimati -

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 426/2011 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA dell'11.3.2011, depositata il 18/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Maria Giovanna Ruo che si riporta ai
motivi del ricorso e deposita nota spese;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato
Riccardo Marconi che si riporta agli scritti.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 22548 del 2011;


"Rilevato che EF ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 426 del 2011, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, veniva dichiarata la separazione personale tra il F e la M con addebito al F nonché posto a carico di quest'ultimo di contribuire nella misura del 50% alle spese scolastiche, medico sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale per la figlia, debitamente documentate, con compensazione delle spese di lite;

Rilevato altresì che PM ha depositato controricorso con ricorso incidentale;

Considerato che i motivi di ricorso principale hanno avuto ad oggetto l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito (Tribunale di Reggio Emilia) e la statuizione relativa all'addebito ad esso del fallimento dell'unione coniugale (secondo, terzo e quarto motivo) e che il motivo di ricorso incidentale proposto dalla M ha avuto ad oggetto esclusivamente la statuizione di compensazione integrale delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata;


Considerato altresì che con istanza del 17/6/2013 il ricorrente ha rappresentato che nelle more la Corte d'Appello di Bologna ha delibato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato tra le parti; che la pronuncia è regolarmente annotata a margine dell'atto di matrimonio; che, pertanto le censure sollevate da entrambe le parti in quanto attinenti all'addebito e alla conseguente ripartizione delle spese di lite sono travolte dal passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del matrimonio ecclesiastico, essendo tenuta la Corte soltanto a dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;

Ritenuto che con orientamento costante la prima sezione di questa Corte anche con pronunce molto recenti ha affermato che: *"Il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale e alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili, le quali presuppongono l'esistenza e la validità del matrimonio e del conseguente vincolo"*(Cass. 17094 del 2013; 399 e 2600 del 2010).



Ritenuto, peraltro, che non formano oggetto del ricorso principale e del ricorso incidentale le statuizioni della sentenza impugnata relative alla prole (Cass. 15558 del 2008);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso principale, ove si condividano i pregressi rilievi, deve qualificarsi inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse e quello incidentale relativo alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite, deve essere respinto alla luce dell'orientamento costante di questa Corte secondo il quale "In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi" (Cass. 88889 del 2000; 5386 del 2003; 17220 del 2004; 20145 del 2005; 15317 del 2013), tenuto conto che la valutazione della Corte d'Appello fondata su una puntuale ed adeguata motivazione, si fonda sulla soccombenza reciproca delle parti;



Ritenuto, infine, che la decisione relativa alle spese di lite del giudizio di legittimità dovrà essere fondata sul criterio della soccombenza virtuale."

Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione e condivide l'articolata ed esauriente valutazione della sentenza impugnazione ^{della Maciocco} in ordine alla integrale compensazione delle spese di lite da valutarsi ai fini della soccombenza virtuale; ^{anche in questa sede Maciocco}

P.Q.M.

^{(1) adde:}
"principale, rigetta l'incidentale"
Maciocco

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso ⁽¹⁾ e compensa le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014.

Il Presidente

(dott. Luigi Maciocco)

Maciocco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

039



19 FEB 2014

Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

Luca Passinetti